



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

(Città Metropolitana di Bari)

ORDINANZA N. 96

Data: 16/06/2025

SINDACO

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno SEDICI del mese di GIUGNO dell'anno DUEMILAVENTICINQUE dal Sindaco.

Oggetto:

DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI NELL'ANNO 2025.

IL SINDACO

MASTRANGELO GIOVANNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 10 giugno 2025 n. 334, pubblicato sul B.U.R.P. n. 47 suppl. del 12/06/2025, “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2025, ai sensi della L. 353/2000, della L. r. 38/2016 e della L. r. 53/2019.”;

VISTA la Deliberazione n. 758 del 29/05/2023 con la quale Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 – 2025;

VISTA la Legge Regionale 12 dicembre 2016 n. 38 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”;

CONSIDERATO che, per lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenza, incombe con l’aprossimarsi della stagione estiva e quindi di calura e di scarsità di precipitazioni atmosferiche il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti d’ogni genere;

RAVVISATA la necessità di adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere oltre a tutelare, nel contempo, la pubblica e privata incolumità;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTA la Legge Regionale del 12 dicembre 2016 n. 38;

VISTA la Legge Regionale del 12 dicembre 2019 n. 53;

VISTA la Legge 353 del 21/11/2000;

VISTA la Legge 689 del 24/11/1981;

VISTO il D. Lgs. 01 del 02/01/2018;

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile;

IN ESECUZIONE di quanto riportato all’art. 8 del D.P.G.R. n. 334 del 10 giugno 2025;

CON I POTERI previsti dal D. Lgs. 267/2000;

RENDE PUBBLICO

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 334 del 10.06.2025 – “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2025, ai sensi della L. 353/2000, della L. r. 38/2016 e della L. r. 53/2019.””, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

ORDINA

Richiamato il DPGR n. 334 del 2025, ex art. 8, rubricato “*osservanze delle norme*”, a mente del quali i Sindaci in qualità di autorità di Protezione Civile sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, a mezzo di apposita ordinanza comunale, quanto segue:

- 1. Il rispetto di tutte le norme riportate nella L.R. n. 38 del 12/12/2016** “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia” e contenute nel **D.P.G.R. n. 334 del 10.06.2025** - “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2025, ai sensi della L. 353/2000, della L. r. 38/2016 e della L. r. 53/2019.”
- 2. Di confermare il periodo dal 15 giugno 2025 al 15 settembre 2025, salvo proroghe**, lo stato di grave pericolosità per gli incendi, relativamente a tutte le aree boscate, cespugliate, arborate, coltivate, incolte e a pascolo del territorio comunale;
- 3. Il DIVIETO ASSOLUTO nel periodo dal 15 giugno 2025 al 15 settembre 2025, salvo**

proroghe, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, evitare il verificarsi di danni all'ecosistemi agricoli e forestali, al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, **di bruciare le stoppie, la vegetazione spontanea, l'eventuale accumulo di residui vegetali di sfalci e potature**. I resti vegetali derivanti dalla ripulitura delle aree private, potranno essere conferiti presso il Centro Comunale di Raccolta - C.C.R. sito in Via Giuseppe Vinci (zona industriale);

4. Ai proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze di procedere a propria cura e spese, **alla immediata ripulitura delle aree, terreni e pertinenze di cui sopra da stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione, alla rimozione di erba secca ed ogni altro materiale infiammabile**;
5. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata **una precesa o fascia protettiva** sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno, ai sensi della L.R. 38/2016;
6. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di **terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree, ai sensi della L.R. 38/2016, hanno l'obbligo di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti**;
7. E' fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, così come previsto dalla L.r. 38/2016 ;
8. Ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo;
9. Ai sensi della L.R. 38/2016, i proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
10. **È fatto divieto** durante il periodo di grave pericolosità di incendio, **dal 15 giugno 2025 al 15 settembre 2025**, in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti:

- a. accendere fuochi di ogni genere;
- b. far brillare mine o usare esplosivi;
- c. usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- d. usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- e. tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- f. fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- g. esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi' di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h. transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- i. transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- l. abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

11 Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni della presente Ordinanza e del DPGR n. 334 del 10.06.2025 si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) per la violazione dei divieti e delle prescrizioni previsti **dall'art. 3, del DPGR n. 334 del 10.06.2025**, è punita a norma **dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353/2000**, con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma **da un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14**.

b) per la violazione dei divieti e delle prescrizioni previsti dall' **art. 4 del DPGR n. 334 del 10.06.2025**, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L. R. n. 38 del 2016.

Secondo i principi di cui all'art. 16 L. 681 del 191.

12 Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione attraverso il Numero Unico di Emergenza 112, riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

DEMANDA

al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Gioia del Colle, a svolgere l'attività di lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia, in supporto alle attività della Sala Operativa Unificata Permanente e del Centro Operativo Comunale, con eventuale supporto di altre associazioni di volontariato presenti sul territorio e formate per lo svolgimento di tale attività;

DISPONE

- che la Polizia Locale, i Carabinieri Forestali e gli altri Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle

norme di cui alla presente Ordinanza e da quanto previsto dal DPGR n. 334 del 10.06.2025, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori nei termini di legge.

- A norma dell'art. 5 comma 3 della L. 241 del 1990, il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale, Comm. Sup. Dott. Domenico Laterza.

INVITA

I proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze a **bonificare, in collaborazione con questo Ente, i cigli stradali e/o le banchine** prospicienti i predetti siti mediante rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada; tagliare i rovi e le siepi, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria.

DISPONE ALTRESI'

La presente ordinanza, oltre che essere pubblicata all'Albo Pretorio, abbia diffusione attraverso mezzo stampa e sito web del Comune e sia trasmessa a:

Prefettura di Bari;

Città Metropolitana di Bari;

Regione Puglia Sezione Protezione Civile; Corpo di Polizia Locale;

Presidio Operativo Territoriale, Comando Compagnia e Stazione dei Carabinieri di Gioia del Colle;

Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Gioia del Colle;

Comando Provinciale VV.FF di Bari;

Comando Stazione Carabinieri Forestale di Gioia del Colle;

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile;

Area Tecnica e Ambiente;

Metronotte e alle Associazioni di categorie (Coldiretti, Confagricoltura, ...).

L'inottemperanza della presente Ordinanza è perseguita a norma delle leggi vigenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso avanti al Prefetto di Bari entro 30 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

IL SINDACO

*Avv. Giovanni Mastrangelo
(firmato digitalmente)*